

è un criterio ovvio e che si raccomanda all'attenzione della Camera.

Ma allora arriviamo a questo: i comuni che hanno un piccolo grado di analfabetismo, ossia che hanno camminato tanto che ben poco resta da percorrere ancora, questi comuni che già si presumono abbastanza ricchi perchè hanno debellato l'analfabetismo fino ad un certo limite estremo, abbiano ad essere paragonati ai capoluoghi di circondario e di provincia.

Voci. No! no!

BONOMI IVANOE. Con questa mia proposta i comuni che si sottrarranno all'amministrazione del Consiglio provinciale scolastico, e quindi dovranno provvedere con risorse proprie all'ulteriore sviluppo della scuola, saranno i capoluoghi di circondario, i capoluoghi di provincia e quei comuni che, avendo quasi debellato l'analfabetismo, hanno ben poco da spendere ancora, e possono agevolmente provvedere da sè. Ma allora lo Stato risparmierà qualche cosa per questi comuni che verranno esclusi parzialmente dai benefici della legge; e questo qualchecosa che lo Stato risparmierà dovrà essere devoluto a quei capoluoghi di circondario e di provincia, assai numerosi nel Sud, che hanno tanto grave l'analfabetismo da meritare di essere aiutati. In tal modo io credo che noi faremo opera di sana perequazione regionale perchè usciranno dal congegno della legge alcuni comuni del Nord, alcuni comuni ricchi, che hanno quasi debellato l'analfabetismo, ed entreranno invece e verranno a fruire del pieno concorso governativo, quei comuni del Sud che hanno una altissima percentuale di analfabeti ed a cui più urge di provvedere.

PRESIDENTE. Io vorrei pregare la Commissione ed il Governo di mettersi un poco d'accordo perchè la discussione proceda meglio. Intanto l'articolo 2, quello che figura nel disegno di legge, salvo a togliere la parola *tutela*, su di che chiederò il parere dell'onorevole ministro dell'istruzione, mi pare che dovrebbe restare qual'è.

TORRE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRE, *relatore*. La Commissione richiama l'attenzione della Camera sulla proposta fatta dall'onorevole Schanzer. Egli vorrebbe sopprimere la parola *tutela*, ma io chiedo: ma come deve chiamarsi la competenza che ha il Consiglio provinciale scolastico ad approvare o non approvare le deliberazioni dei comuni in materia scola-

stica? Certo questa non è semplice vigilanza...

SCHANZER. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ma dove vuol trovare un fatto personale? Risponderà il ministro.

TORRE, *relatore*. Se dunque volete sopprimere la parola *tutela*, che cosa sostituite? Almeno il ministro dichiarare che togliendo la parola *tutela*, non s'intende diminuire per questo la competenza del Consiglio provinciale scolastico in siffatta materia!

SCHANZER. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ma dove vuol trovarlo? ripeto. Abbia pazienza. (*Si ride*). Il relatore ha creduto di chiedere al ministro una spiegazione...

SCHANZER. Pare una cosa da poco, trattandosi della eliminazione di una parola; invece è uno dei punti più importanti della legge.

PRESIDENTE. Ebbene, risponda lei! Faccia lei il ministro!

SCHANZER. Qui s'è parlato molte volte di autonomia dei comuni. Ebbene, la mia proposta mira appunto a che non si offenda in modo eccessivo l'autonomia di quei comuni che appunto questa legge vuol escludere dal nuovo regime.

Il numero 2 di questo articolo secondo riguarda precisamente i comuni capoluoghi di provincia e di circondario, cioè quei comuni, i quali restano fuori del regime comune della legge. Ora, a me pare che qui la parola *tutela* sia usata in un senso improprio. Quando si è messa questa parola nell'articolo, si è probabilmente pensato a darle un significato di tutela morale e tecnica che il Consiglio scolastico provinciale deve esercitare sulle scuole, anche dei capoluoghi di provincia e di circondario. Ma la parola *tutela* nel nostro linguaggio amministrativo e in tutte le leggi amministrative, ha un significato specifico: si tratta di tutela economica, la quale presuppone...

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ha ragione.

SCHANZER. ...la quale si sostanzia in una integrazione di capacità degli enti sottoposti a tutela per determinati atti della gestione patrimoniale.

Ora noi non possiamo dimenticare che da un lato, lasciando questa espressione nell'articolo, noi verremmo a diminuire ingiustamente l'autonomia di quei comuni